

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 25-08-2017, n. 39434

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente -

Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETRUZZELLIS ANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI STEFANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14/07/2016, ha confermato l'affermazione di responsabilità di P.A. pronunciata dal Tribunale di Roma il 18/12/2015, in relazione all'imputazione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 attinente alla detenzione di gr. 47,53 di hashish, trovati in suo possesso mentre si recava a visita del fratello detenuto nel carcere di (OMISSIS).

2. Con il ricorso proposto dalla difesa di P. si deduce mancanza di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità ed all'esclusione dell'uso personale della sostanza, fondata sulla mancata dimostrazione di uno stato di tossicodipendenza che non ha sostegno logico, posto che la

sostanza detenuta non crea dipendenza, ed il suo uso non può essere documentato. Si osserva inoltre che la destinazione allo spaccio è stata desunta dalla quantità della sostanza, malgrado la mancanza degli altri indicatori, pacificamente ritenuti necessari al fine di dimostrare tale finalità.

Si eccipisce inoltre vizio di motivazione con riferimento all'applicata recidiva, in relazione alla quale è stata evidenziata solo la presenza di precedenti, non la ravvisata manifestazione di una maggiore pericolosità, oltre che, conseguentemente, la immotivata mancata riduzione della pena.

3. Con memoria depositata nei termini si insiste per la qualificazione ai sensi del comma 5 della disposizione incriminatrice, esclusa sulla base della destinazione allo spaccio della sostanza, con motivazione priva di sostegno logico.

Si reiterano le censure in merito all'accertamento della recidiva ed alla misura della pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. In particolare la sentenza non appare meritevole di censure con riferimento all'accertamento della illegittimità della condotta, poichè, al di là del riferimento alla mancata dimostrazione della dipendenza ai fini della verifica dell'uso personale, le circostanze dell'azione, unitamente all'entità della sostanza rinvenuta in possesso dell'interessata, che ne teneva con sè un quantitativo elevato nell'attesa di far visita al fratello presso la struttura carceraria, in mancanza di una specifica allegazione sulla necessità di una detenzione personale di quella entità in quel contesto, risulta giustificare ampiamente la decisione di rigetto della prospettazione difensiva, sulla base di quanto emerge dalla complessiva valutazione svolta dal giudice di merito sul punto.

3. A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Come è noto l'inquadramento nella fattispecie meno grave esige che la condotta possa indentificarsi come di lieve entità in applicazione dei parametri oggettivi elencati dalla legge; rispetto a tale analisi risulta del tutto eccentrica la considerazione svolta in sentenza, che esclude il sollecitato inquadramento con richiamo alla finalità di cessione, attività notoriamente non tipica della fattispecie più grave.

L'utilizzazione di tale erroneo parametro valutativo, nonchè la mancata valorizzazione in sentenza di ulteriori elementi che possano, attraverso diversa considerazione dei fatti, giustificare la decisione, impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, per nuovo giudizio sul punto.

3. Le censure inerenti alla pericolosità, connesse all'applicazione della recidiva, nonchè le altre contestazioni sulla pena, non possono che seguire alla verifica inerente alla fattispecie applicabile, in quanto inesorabilmente connesse alla gravità dei fatti.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017